



Intercettazioni: quando è possibile utilizzarle in procedimenti diversi

Come noto, in tema di intercettazioni, l'art. 266, comma 1 lett. a) del codice di procedura penale dispone che esse sono consentite tra gli altri casi, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni

E invece, secondo l'art. 270 c.p.p. *“i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvi che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza”*.

I giudici della [Cassazione](#) sono stati chiamati a pronunciarsi su un presunto caso di utilizzo illegittimo di intercettazioni.

Ed invero, i fatti oggetto di imputazione erano emersi all'esito di una intercettazione che era stata autorizzata in

relazione ad una diversa notizia di reato per un altro procedimento penale. Tale procedimento, inizialmente unitario, era stato poi frazionato, per scelta investigativa, in più procedimenti, tra cui quello oggetto di causa.

A detta della difesa gli esiti di quelle intercettazioni non avrebbero potuto essere utilizzati per le seguenti ragioni: – diversità di fatti storici; difetto di connessione qualificata tra i reati dei due distinti procedimenti; e in ogni caso, i nuovi indagati non rientravano tra quelli per cui nel diverso procedimento era stato disposto l'arresto in flagranza.

Vi sarebbe stata perciò, una irragionevole violazione di legge, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., dal momento che la sentenza impugnata fondava la propria decisione sul materiale probatorio anzidetto.

Ci si può allora domandare, quando un procedimento penale può dirsi “diverso” da un altro?

I giudici della Corte d'appello si erano ispirati all'indirizzo giurisprudenziale, di cui è espressione la sentenza delle Sezioni Unite Floris del 2014, secondo cui la nozione di “procedimento diverso” deve essere ancorata ad un criterio di valutazione sostanzialistico che rende decisiva l'esistenza di una connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico tra il contenuto dell'originaria notizia di reato, per cui è disposta l'intercettazione e gli altri reati per cui si procede.

Ebbene, nella fattispecie in esame, l'originaria intercettazione era stata disposta nell'abito di un processo penale nel quale il ricorrente era indagato per i reati di favoreggiamento, autocalunnia e violenza e minaccia per costringere taluno a commettere reati, là dove nel successivo procedimento l'imputato rispondeva del diverso delitto di

falsa testimonianza commesso nel 2014. Si trattava in altre parole, di un fatto storico che non era in alcuna connessione oggettiva o probatoria con il precedente.

Interessante la decisione della Corte di Cassazione.

Si è già detto in passato che “I risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisiti nell’ambito di un procedimento penale inizialmente unitario, riguardanti distinti reati per i quali sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall’art. 266 c.p.p., sono utilizzabili anche nel caso in cui il procedimento sia successivamente frazionato a causa della eterogeneità delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati, atteso che, in tal caso, non trova applicazione l’art. 270 c.p.p. che postula l’esistenza di procedimenti ab origine tra loro distinti”.

E ancora, “in tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all’interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all’art. 266 c.p.p., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento, mentre nel caso in cui si tratti di reati oggetti di un procedimento diverso ab origine, l’utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall’art. 270 c.p.p. e, cioè l’indispensabilità e l’obbligatorietà dell’arresto in flagranza” (Cass. n. 29907/2015).

Ebbene, nel caso di specie, – affermano i giudici della Corte – non si assiste ad una originaria diversità dei due procedimenti, ma ad un processo di gemmazione dal primo del secondo, su tale presupposto, viene in considerazione l’art. 266 c.p.p, e la generale disciplina di ammissibilità del mezzo intercettativo ivi prevista per ogni procedimento penale, in ragione dei reati che ne sono oggetto.

Senza contare che l'oggetto del secondo procedimento penale era il reato di falsa testimonianza, delitto non colposo per il quale è prevista, in applicazione del criterio di cui all'art. 4 del c.p.p., la reclusione nel massimo pari a sei anni e quindi superiore a cinque anni e dunque, i cui limiti edittali ben consentono l'utilizzo dell'intercettazione, sebbene captata in un distinto e preesistente procedimento, da cui il nuovo era derivato.

Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e ammesso l'utilizzo delle intercettazioni oggetto di censura.

Dott.ssa **Sabrina Caporale**

Leggi anche:

[PROCESSO PENALE TELEMATICO: NOTIFICHE DIGITALI IN CASSAZIONE](#)